



# COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

*Provincia di Cuneo*

## DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA

**N. 52 del 13/07/2024**

Il Responsabile dell'Area: Bruno ARIONE

**OGGETTO :**

AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FRATELLI FERRERO S.AGR.S. PER LAVORI DI TRINCIATURA DELLE SPONDE LUNGO LE STRADE COMUNALI. ANNO 2024 CIG. B26D7A52F1

---

L'anno **duemilaventiquattro** addì **tredecì** del mese di **luglio** nella sede comunale il sottoscritto Bruno ARIONE, in qualità di Responsabile dell'Area nominato con deliberazione della Giunta comunale n.30 del 12.10.2020, ai sensi dell'art.53, comma 23, della legge n.388/2000 e s.m.i. coordinato con l'art.107, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., adotta la seguente determinazione:

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che si rende necessario procedere alla trinciatura delle sponde lungo le strade comunali e che il Comune di Castiglione Tinella non è in grado di provvedere in economia mediante amministrazione diretta all'espletamento dei lavori descritti, non disponendo di sufficiente personale e di mezzi adeguati, né appare conveniente attrezzarsi allo scopo in relazione agli elevati costi degli appositi mezzi meccanici rapportati alla consistenza degli interventi da eseguire;

**RITENUTO**, pertanto, necessario rivolgersi ad una ditta specializzata nel settore, che offra buone garanzie di affidabilità e professionalità per l'esecuzione a regola d'arte;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo" con particolare riguardo all'art.15, che recita:

*" 1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.*

*2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e a 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata";*

**CONSIDERATO** che:

- l'art.15 del D.Lgs. n.228/2001 individua negli imprenditori agricoli, singoli o associati, gli interlocutori privilegiati delle Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di servizi e lavori funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e, in considerazione dell'espressa previsione di poter agire in deroga alle norme vigenti, esso offre la possibilità di adottare forme estremamente semplificate di affidamento;
- ai sensi dell'art.2135 del Codice civile, detti servizi e lavori sono qualificabili come attività agricola a condizione che essi siano svolti da un soggetto già imprenditore agricolo, in forma singola o associata e che questo impieghi beni e risorse che fanno parte del proprio compendio aziendale e necessari per l'esercizio dell'attività agricola principale in modo quantitativamente prevalente rispetto ad eventuali beni e risorse extra aziendali;

**ATTESO** che, in applicazione delle previsioni del D.Lgs. n.228/2001, possono essere utilmente affidati servizi di manutenzione ambientale alle imprese agricole operanti sul territorio, quali la manutenzione delle strade, comprendente la sistemazione delle banchine e delle scarpate stradali, la manutenzione del verde pubblico, il servizio sgombero neve mediante ricorso ordinario alla procedura negoziata di cottimo fiduciario come disciplinata dalle vigenti

disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**EVIDENZIATO** che:

- il ricorso alle prestazioni degli imprenditori agricoli, con le modalità di cui al D.Lgs. n.228/2001 consente di superare la carenza di risorse umane ed economiche che di fatto ostacola l'effettuazione di una costante manutenzione del territorio;
- la forte presenza di imprenditori agricoli a titolo principale, conduttori di aziende agricole in possesso di mezzi meccanici adeguati all'esecuzione degli interventi richiesti può garantire il successo dell'iniziativa comunale in tal senso;

**RITENUTO**, per quanto sopra esposto, di esercitare la facoltà prevista dall'art. 15 del D.Lgs. n.228/2001, alle condizioni ivi stabilite;

**VISTO** il preventivo di spesa formulato dalla Ditta Fratelli Ferrero Soc. Agr. Semplice di Cossano Belbo, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cuneo con la qualifica di impresa agricola operante nello specifico settore, che, presa visione del lavoro, si è resa disponibile ad effettuare il servizio in questione al prezzo orario di €. 70,00=, oltre oneri fiscali;

**VISTI:**

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare;
- l'art. 17 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art 17 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 secondo cui *"...in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*

**DATO ATTO CHE:**

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto non risulta ulteriormente suddivisibile in lotti;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

**TENUTO CONTO** che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

**VISTO** il comunicato ANAC del 10/01/2024 recante "Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro" ed il successivo comunicato del 28 giugno 2024 ;

**CONSIDERATO** che "l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP dell'Autorità, raggiungibile al link: <https://www.anticorruzione.it/-/piattaformacontrattipubblici>, sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro fino al 31 dicembre 2024";

**CONSIDERATO** altresì che solo a decorrere dal 1° gennaio 2025 anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro sarà obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate;

**PRECISATO** che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'affidamento a favore della Ditta sopra indicata avviene in deroga al principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 comma 6 del d.lgs. 36/2023 trattandosi di affidamento diretto di importo inferiore a 5.000,00 euro;
- l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

**VERIFICATO** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**DATO ATTO** che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**DATO ATTO**, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire è l'affidamento dei lavori di trinciatura delle sponde lungo le strade comunali;
- b) oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori di trinciatura delle sponde lungo le strade comunali;
- c) la forma del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- d) Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- e) Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

**RITENUTO** di assumere idoneo impegno di spesa;

**ATTESTATO** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

**ACCERTATO**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**VALUTATO** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

**EVIDENZIATO** che per la presente procedura di selezione del contraente, contraddistinta dal Codice identificativo di gara (CIG) B26D7A52F1, non è dovuta alcuna contribuzione di cui all'art.1, comma 67, della legge n.266/2005 all'Autorità nazionale Anticorruzione subentrata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo quanto previsto da quest'ultima Autorità con propria deliberazione;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 36/2023. (Codice dei Contratti pubblici);

## **DETERMINA**

**DI DARE ATTO** di tutto quanto in premessa e AFFIDARE direttamente, per le ragioni esplicitate in premessa, i lavori di trinciatura delle sponde lungo le strade comunali, alla ditta Fratelli Ferrero Soc. Agr. Semplice, corrente in Cossano Belbo, Loc. San Pietro – Strada Vaglio al n. 8 (CF e P.IVA 03649350042), al prezzo netto di €. 70,00 l'ora, per l'importo presunto di Euro 2.800,00 =, oltre I.V.A. come per legge, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

**DI IMPEGNARE**, per i lavori in argomento la somma di € 3.416,00 (I.V.A. inclusa), con imputazione della spesa al Cod. 10.05.1 - voce 1320/2780/1 "Spese per manutenzione ordinaria strade comunali" del bilancio del corrente esercizio;

**DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

**DI ATTRIBUIRE** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

**DI DARE ATTO** che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG B26D7A52F1 e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e ssmmii

**DI COMUNICARE** alla Ditta interessata la presente determinazione;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

---

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

(Artt. 147-bis e 183, comma 7, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.)

Si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente determinazione ai sensi degli artt. 147-bis e 183, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Castiglione Tinella, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: \*PENNA BRUNO

---

Copia conforme all'originale, composta di n. \_\_\_\_ fogli, in carta libera, per uso amministrativo.

Castiglione Tinella, \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO